Parco Regionale delle Alpi Apuane

SETTORE UFFICI TECNICI

PRONUNCIA DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE ex art.18 L.R. 3.11.1998 n.79 **NULLA OSTA DEL PARCO** ex art.20 L.R. 11.8.1997 n.65

DETERMINAZIONE di P.C.A. comprensiva di N.O. n. 4 del 27.03.07

PROPONENTE: Ditta Migliorini e Bertacchi s.r.l.

COMUNE: Stazzema

OGGETTO: Progetto di coltivazione del sito denominato "CAVA BUCINO"

PUBBLICAZIONE:

La pubblicazione all' Albo pretorio della presente determinazione dirigenziale, è iniziata il giorno

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL DIKETTOKE

ALBO PRETORIO:

Pubblicata

dal

al

n.° del registro

IL DIRETTORE

Il Coordinatore del Settore

Preso atto che in data 21.11.06, prot. n° 4490, la ditta *Migliorini e Bertacchi s.r.l.* ha presentato, presso questo Parco quale *autorità competente*, istanza per il rilascio della *Pronuncia di Compatibilità Ambientale*, relativamente al progetto di coltivazione del sito denominato "*Cava Bucino*", nel comune di S*tazzema*, e che per quanto previsto dall'art. 14 comma 5 della L.R. 79/98, il procedimento in oggetto è stato avviato a partire dalla data di pubblicazione dell'avviso sulla stampa quotidiana, ovvero dal 26.11.06;

Richiamata la PCA n. 2 del 14.01.03, con cui il Parco aveva espresso parere favorevole al progetto presentato in data 27.03.02, prot. 1477 e che tale progetto in sede di conferenza dei Servizi ex L.R. 78/98 non ha ottenuto l'autorizzazione definitiva:

Vista la Legge Regionale 11.8.1997, n. 65 di istituzione dell'Ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi Apuane;

Visto lo Statuto dell'Ente approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 9.11.1999, n. 307;

Visto l'art. 21, comma 8 e l'art. 26, comma 5 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi del Parco n. 90 del 13.6.1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge Regionale 3.11.1998, n. 79 recante norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale;

Vista la delibera del Consiglio di Gestione del Parco, n. 72 del 13.11.1999, con cui vengono individuati la struttura operativa competente e gli indirizzi organizzativi in materia di procedure di valutazione di impatto ambientale;

Vista la Delibera del Consiglio Direttivo del Parco, n. 43 del 25.09.02, con cui vengono apportate modifiche nella composizione della struttura operativa competente per la valutazione di impatto ambientale;

Viste le Delibere del Consiglio Direttivo del Parco, n. 13 del 21.03.2000 e n. 38 del 24.10.2000, con cui vengono adottati e resi operativi indirizzi applicativi delle Norme Tecniche di Attuazione Regionali della valutazione di impatto ambientale in materia di attività estrattive;

Vista la Delibera del Consiglio Direttivo del Parco, n. 54 del 21.12.2000, con cui la validità delle *Pronunce di compatibilità ambientale* e dei *Nulla osta* in materia di attività estrattive, in attesa della adozione del Piano per il Parco, viene limitata ad un periodo non superiore ad anni cinque;

Vista la Determinazione Dirigenziale del Direttore, n. 36 del 27.12.2004, con cui si nominava la "Commissione Tecnica dei Nulla Osta";

Visto il Regio Decreto Legge 30.12.1923, n. 3267 di riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani e la Legge Regionale 39/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42 in materia di beni culturali e ambientali;

Accertato che il sito oggetto del piano di coltivazione in esame ricade all'interno dell'area contigua, zona di cava, del Parco Regionale delle Alpi Apuane come perimetrato dalla L.R. n.65/97;

Visti gli esiti dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dalle Strutture Operative del Parco e segnatamente la richiesta di documentazione integrativa effettuata a seguito delle risultanze della prima riunione della Commissione tecnica dei Nulla Osta in data 16.01.07;

Preso atto che nella citata istruttoria tecnica venivano riscontrate ipotesi di difformità, riguardanti la realizzazione di alcuni sbassi nella zona sud-est della cava non autorizzati, verificate in sede di sopralluogo in data 01.02.07;

Vista la perizia di stima giurata a cura e firma di tecnico abilitato, pervenuta in data 05.03.07, prot. n. 912 in cui, relativamente alle difformità realizzate, ai sensi dell'art. 167 del D.lgs. 41/04 è stato computato il maggior importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito, quantificandolo nella somma di euro 5.982,71;

Vista la valutazione di congruità della somma di euro 5.982,71 quale importo corrispondente ai profitti conseguiti mediante le trasgressioni operate in merito al vincolo paesaggistico, effettuata dalla U.O. Pianificazione territoriale;

Considerato che la ditta Migliorini e Bertacchi s.r.l. ha provveduto al versamento della somma di euro 5.982,71 tramite bonifico bancario registrato con riversale n. 78 del 09.03.07, di euro 412,00 per violazione al Nulla Osta del Parco e di euro ----- per violazione al Vincolo Idrogeologico, con bollettini postali rispettivamente in data 14.03.07 e in data ------;

Viste le integrazioni, pervenute al Parco in data 02.03.07 prot. n. 849;

Atteso che, la Commissione tecnica dei Nulla Osta nella seduta del 12.03.07 ha sospeso l'esame della pratica richiedendo un incontro con il Professionista incaricato al fine di chiarire alcune problematiche;

Vista la documentazione integrativa, prodotta dal Professionista a seguito di incontro con la Commissione tecnica, pervenuta in data 14.03.07 prot. n.1082;

Preso atto che la Commissione tecnica dei Nulla Osta, esaminato lo Studio di Impatto Ambientale nella seduta finale del 20.03.07, ha confermato il giudizio espresso con PCA n. 2 del 14.01.03,

assumendo i risultati di tale studio quali esiti dell'esame di compatibilità ambientale del progetto ed ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'intervento con le seguenti prescrizioni:

- a) Dovrà essere mantenuto il DMV nel periodo di minima portata relativamente al fosso del Deglio;
- b) In corrispondenza dei luoghi in cui si utilizzi acqua dovrà essere realizzato un idoneo sistema di raccolta e convogliamento della medesima tramite canalette e tubazioni in materiale plastico, al fine di evitare infiltrazioni di marmettola nelle eventuali fratture presenti;

La Commissione richiede che preventivamente all'indizione della Conferenza dei servizi ex L.R. 78/98 il Proponente trasmetta alle Amministrazioni interessate la seguente documentazione:

- Modalità di gestione degli olii nuovi ed usati con dettagliata descrizione delle vasche di contenimento separate;
- 2) Progetto relativo allo spostamento della strada, evidenziando con planimetrie, sezioni e fotografie l'ingombro del piano carrabile e delle scarpate;
- 3) Si precisa inoltre che per lo smaltimento e il riutilizzo dei fanghi prodotti dovrà essere acquisita apposita autorizzazione della Amministrazione Provinciale;

Tenuto conto che il Proponente ha assolto a quanto disposto dall'art. 10 comma 2 L.R. 79/98, e dalle Delibere del Consiglio Direttivo del Parco, n. 13 del 21.03.2000 e n. 38 del 24.10.2000, effettuando il versamento di € 3.718,48 tramite bonifico registrato con reversale n. 79 del 09.03.07, il tutto da intendersi come cifra forfetaria e comunque da sottoporre a conguaglio una volta stabilito il metodo di calcolo del contributo di legge dello 0,5‰;

DETERMINA

di ritenere concluse le procedure sanzionatorie previste per le attività realizzate in difformità al vincolo paesaggistico, al vincolo idrogeologico ed al nulla osta del Parco;

di rilasciare **Pronuncia di Compatibilità Ambientale**, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 79/98, nonché **Nulla Osta del Parco**, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 65/97, comprensivo dell'*Autorizzazione al vincolo paesaggistico* di cui all'art. 146 D.Lgs. 42/04 e dell'*Autorizzazione al vincolo idrogeologico* di cui al R.D.L. 3267/23, relativamente al progetto di coltivazione del sito denominato "*CAVA BUCINO*", presentato in data 21.11.06, prot. 4490 e le integrazioni presentate in data 02.03.07 prot. 849 e in data 14.03.07 prot. 1082, secondo le prescrizioni, condizioni e procedure di esecuzione, contenute nel seguente **Programma di Gestione Ambientale:**

ATTIVITA' DI COLTIVAZIONE

- a) Dovrà essere mantenuto il DMV (deflusso minimo vitale) nel periodo di minima portata relativamente al fosso del Deglio;
- b) In corrispondenza dei luoghi in cui si utilizzi acqua dovrà essere realizzato un idoneo sistema di raccolta e convogliamento della medesima tramite canalette e tubazioni in materiale plastico, al fine di evitare infiltrazioni di marmettola nelle eventuali fratture presenti;

Preventivamente all'indizione della Conferenza dei servizi ex L.R. 78/98 il Proponente dovrà trasmettere alle Amministrazioni interessate la seguente documentazione:

- c) Modalità di gestione degli olii nuovi ed usati con dettagliata descrizione delle vasche di contenimento separate;
- d) Progetto relativo allo spostamento della strada, evidenziando con planimetrie, sezioni e fotografie l'ingombro del piano carrabile e delle scarpate;
- e) Si precisa inoltre che per lo smaltimento e il riutilizzo dei fanghi prodotti dovrà essere acquisita apposita autorizzazione della Amministrazione Provinciale;

ATTIVITA' DI RIPRISTINO

Nella realizzazione delle attività previste in questa fase, oltre a quanto già previsto nel piano di ripristino, devono essere effettuate le seguenti operazioni e lavorazioni:

- f) Nella ripulitura finale delle aree di cava dovranno essere rimossi con estrema cura tutti i materiali e utensili residui delle lavorazioni precedenti (serbatoi dell'acqua, ricoveri provvisori, linee aeree di cantiere e ogni altro materiale metallico e/o plastico);
- g) I fronti di cava, una volta assunta la posizione definitiva successiva alle attività di coltivazione, dovranno essere protetti da idonea recinzione;

ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONDIZIONI

- j) Nel cantiere estrattivo dovranno essere conservati materiali oleoassorbenti e sistemi di intervento utili in caso di sversamenti;
- k) Nel caso in cui lo stato finale presenti diversità da quanto previsto nel progetto in esame, sempre che rientranti nei limiti autorizzati, queste dovranno essere supportate da idonea documentazione descrittiva, grafica e fotografica da trasmettere a questo Parco;

DETERMINA ALTRESI'

di rilasciare la **Pronuncia di Compatibilità Ambientale**, nonché il **Nulla Osta del Parco** di cui al presente atto, con la validità temporale pari a **cinque anni**, a decorrere dalla data di notifica del presente atto;

di rendere noto che le prescrizioni, condizioni e procedure di esecuzione contenute nel Programma di Gestione Ambientale di cui sopra, hanno tutte in ogni caso valenza per la *Pronuncia di Compatibilità ambientale*, per il *Nulla Osta del Parco e per le autorizzazioni paesaggistica ed idrogeologica*;

di dare atto che la presente pronuncia, comprensiva di nulla osta, costituisce condizione ai fini del rilascio del provvedimento che consente, in via definitiva, la realizzazione dei lavori ma non costituisce titolo di verifica della conformità del progetto presentato nei riguardi di altre norme di legge, regionali o nazionali, che disciplinano l'attività estrattiva, nonché l'uso e la trasformazione del territorio interessato all'attività stessa:

di dare atto che, qualora nella realizzazione del presente progetto, sia violata la normativa in materia di valutazione di impatto ambientale, di vincolo idrogeologico o di vincolo paesaggistico, ovvero non siano rispettate le prescrizioni e condizioni dettate con la presente, il Parco assumerà i conseguenti provvedimenti di limitazione, sospensione o revoca delle autorizzazioni rilasciate;

di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla sua emanazione, al Proponente, nonché alle amministrazioni interessate di cui all'art. 8 della L.R.79/98, al Comune di Stazzema, all'A.U.S.L. e all'A.R.P.A.T. competenti per territorio;

di notificare il presente provvedimento al competente Ufficio del Ministero dell'Ambiente, in quanto comprensivo di autorizzazione al vincolo paesaggistico;

di dare mandato al Garante per l'informazione di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURT, entro trenta giorni dalla sua emanazione;

di adottare successivo provvedimento, per sottoporre a conguaglio la somma da corrispondersi ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L.R.79/98, sino ad oggi versata, da parte del proponente, in misura forfetaria:

di rendere noto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione da presentare al Dirigente che lo ha adottato o ricorso in via gerarchica da presentare al Presidente dell'Ente Parco, entro 30 giorni. E' fatta salva comunque, la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana o per via straordinaria al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni ai sensi di legge;

che il presente provvedimento entri immediatamente in vigore;

Il Coordinatore del Settore dott, arch. Raffaello Puccini